

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1259 del 29/04/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013 DITTA EREDI AZIENDA AGRICOLA CONTE OTTO BARATTIERI DI SAN PIETRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "VINIFICAZIONE DELLE UVE PRODOTTE NELL'AZIENDA AGRICOLA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC), FRAZIONE ALBAROLA, VIA DEI TIGLI N. 100.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1271 del 28/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventinove APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA **EREDI AZIENDA AGRICOLA CONTE OTTO BARATTIERI DI SAN PIETRO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "VINIFICAZIONE DELLE UVE PRODOTTE NELL'AZIENDA AGRICOLA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC), FRAZIONE ALBAROLA, VIA DEI TIGLI N° 100" .

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- ⌚ la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- ⌚ con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **EREDI AZIENDA AGRICOLA CONTE OTTO BARATTIERI DI SAN PIETRO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA**, avente sede legale in Comune di Vigolzone (PC), Frazione Albarola, Via dei Tigli n° 100, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione Valnure e Valchero (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Vigolzone) e trasmessa dalla stessa Unione con nota 19/12/2015, prot. n° 11158/2015 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza il 21/12/2015 con prot. N° 74223), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "vinificazione delle uve prodotte nell'azienda agricola" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Vigolzone, Frazione Albarola, Via dei Tigli n° 100;

Rilevato che l'istanza è stata avanzata per acquisire, ai sensi dell' art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, precedentemente autorizzato dal Consorzio Ambientale Pedemontano con atto n° 159/11 del 19/01/2012;

Verificato che:

- ⌚ le acque reflue provenienti dal lavaggio delle attrezzature enologiche in oggetto vengono scaricate in pubblica fognatura previo trattamento con n° 2 vasche di sedimentazione;
- ⌚ alle vasche di sedimentazione confluiscono anche le acque reflue domestiche dell'Azienda ad esclusione di una parte che si immette, sempre in pubblica fognatura, a valle delle stesse vasche di decantazione;
- ⌚ lo scarico è classificato come scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 – lettera c) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Vigolzone con nota 06/04/2016, prot. n° 1893 (acquisito agli atti di ARPAE in pari data con prot. n° PGPC/2016/3329);

Preso atto che il Comune di Vigolzone (PC) interpellato, rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95, con nota del 6 aprile 2016 prot. n. 1893 pervenuta a questa Struttura in pari data ed assunta al prot. n. 3329, ha comunicato che: *".....non si ravvisa la necessità di acquisire autorizzazioni/comunicazioni/nulla osta"*;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- ⌚ la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- ⌚ la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- ⌚ il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- ⌚ il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- ⌚ la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- ⌚ la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- ⌚ il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- ⌚ la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta EREDI AZIENDA AGRICOLA CONTE OTTO BARATTIERI DI SAN PIETRO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA per l'attività "vinificazione delle uve prodotte nell'azienda agricola" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Vigolzone, Frazione Albarola, Via dei Tigli n° 100;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **EREDI AZIENDA AGRICOLA CONTE OTTO BARATTIERI DI SAN PIETRO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA** (C. FISC. 01404750331) per l'attività di "vinificazione delle uve prodotte nell'azienda agricola" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Vigolzone, Frazione Albarola, Via dei Tigli n° 100 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - ⌚ autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per uno scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 – lettera c) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. **di impartire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche**, le seguenti **prescrizioni**:
 - a) è vietato scaricare in pubblica fognatura le acque di lavorazione prodotte durante le fasi di vendemmia, di taglio del vino e dei travasi. A tal fine la Ditta dovrà:

- predisporre una paratoia sigillabile da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato o idoneo sistema piombabile di chiusura dello scarico delle acque di lavorazione. Le modalità di esecuzione ed i tempi dovranno essere concordati con il Gestore medesimo;
 - dare comunicazione preventiva (almeno una settimana prima tramite PEC o fax) al Comune e al Gestore del Servizio Idrico Integrato della data di inizio e fine pigiatura, inizio e fine delle operazioni di taglio del vino e dei travasi indicando le relative letture dei contatori delle acque prelevate;
 - effettuare la registrazione dei consumi idrici con cadenza settimanale durante le fasi di vendemmia, di taglio del vino e dei travasi, la documentazione deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) lo scarico dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab. 1, punto 5), della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- d) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera b) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- f) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e delle vasche di sedimentazione; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle vasche stesse. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi alle vasche di decantazione, nonché avaria alle condotte fognarie, la ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Vigolzone, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera b) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Vigolzone, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
3. **di fare salvo** che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia delle vasche di sedimentazione o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
4. **di dare atto che:**
- ⌚ il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue rilasciata dal Consorzio Ambientale Pedemontano con atto n° 159/11 del 19/01/2012;
 - ⌚ resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
 - ⌚ la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - ⌚ la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ⌚ ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione Valnure

e Valchero;

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.